

Allegato A
All'atto registrato il 20/12/2025
Al n. 145 sede Palazzo Giordano
Fin. delega del Direttore Provinciale

STATUTO dell'Associazione Culturale

"CENTRO STUDI E RICERCHE DI STORIA E PROBLEMI EOLIANI"



TITOLO I

Denominazione - Sede - Scopo - oggetto

Articolo 1 - E' costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, l'associazione culturale denominata: "CENTRO STUDI E RICERCHE DI STORIA E PROBLEMI EOLIANI".

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dal CTS, codice civile e da ogni altra applicabile normativa di natura primaria o secondaria.

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 - L'Associazione ha sede in Lipari, Via Maurolico,15.

Potrà, altresì, istituire, con deliberazione del Consiglio Direttivo, ratificata dall'assemblea dei soci, sedi secondarie nel territorio italiano ed all'estero.

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 3 - L'Associazione non ha fini di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale consistenti: nel promuovere, realizzare, sostenere manifestazione artistiche, culturali, sportive, ricreative, espositive e congressuali; favorire lo sviluppo turistico e culturale delle isole minori della Sicilia e principalmente dell'arcipelago delle Eolie.

Articolo 4 - L'Associazione, al fine di conseguire il proprio scopo, ha per oggetto lo svolgimento della seguente attività di interesse generale:

- promuovere ed organizzare manifestazioni culturali, artistiche, sportive, mostre, convegni, conferenze, congressi, seminari, premi, borse di studio, curandone la relativa diffusione con ogni forma pubblicitaria;
- realizzare, direttamente od indirettamente, studi e ricerche in materia promo-turistica, culturale, sociale, artistica ed in qualsiasi altro settore purchè rilevante ai fini da conseguire;

- effettuare attività di strutturazione e diffusione di pacchetti turistici, progetti e realizzazione di marketing, merchandising, pubblicità, relazioni esterne e relazioni pubbliche;
- svolgere e realizzare, anche in proprio, attività editoriali, pubblicando libri, riviste, atti di convegni, effettuando registrazioni cinematografiche, televisive, produrre spettacoli e dischi;
- effettuare e promuovere interventi di recupero e restauro di beni artistici, architettonici ed ambientali, ed attività di preservazione e cura del territorio delle isole minori della Sicilia con particolare attenzione per il territorio eoliano.

L'Associazione può organizzare la sua attività anche in forma decentrata in coordinamento con le proposte e le iniziative di altri enti od istituzioni, nonché fornire collaborazione ad analoghe iniziative promosse da altri soggetti, pubblici e/o privati, quando ciò contribuisca ad un migliore inserimento dello sviluppo turistico-culturale delle isole minori della Sicilia, con particolare riferimento a quello eoliano.

L'Associazione intende privilegiare le iniziative che si svolgano in collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali, con il Ministero del Turismo e con i loro organi periferici, con gli Assessorati Regionali per i Beni Culturali e per il Turismo, con le università e con altre istituzioni culturali.

In via secondaria e strumentale l'associazione può svolgere attività diverse rispetto all'attività diverse rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale, ma tali attività "diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art.6 comma 1, CTS.

TITOLO II

Associati: Ammissione - Recesso - Esclusione

Articolo 5 - La qualifica di socio viene assunta a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Articolo 6 - Possono fare parte dell'Associazione come soci tutti coloro che ne facciano domanda al Consiglio Direttivo, il quale decide sull'ammissione senza possibilità di appello.

Il Consiglio Direttivo valuta la domanda secondo i criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

I soci sono tenuti al pagamento della quota di ammissione e della quota di associazione annua nella misura che verrà determinata dal Consiglio Direttivo.



Nel caso di adesione all'Associazione di Enti Pubblici, Persone Giuridiche, Aziende di Promozione Turistica ed Enti Collettivi in genere, questi saranno rappresentati rispettivamente da un delegato, che potrà essere eletto alle cariche sociali.

Articolo 7 - La qualità di socio si perde per morte, per recesso, nonchè per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo nei casi di inosservanza alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'assemblea ovvero per morosità o indegnità.

La quota sociale ed il contributo associativo non sono rivalutabili nè trasmissibili, tranne che per successione a causa di morte.

Il Socio che cessa di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza od esclusione non conserva alcun diritto sul patrimonio sociale nè può riavere i contributi e le quote già versate.

TITOLO III

Organi dell'Associazione

Articolo 8 - Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo.

La struttura dell'associazione è trasparente e democratica e le cariche sono elettive.

CAPO I

L'Assemblea

Articolo 9 - L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ed in via straordinaria nei seguenti casi: su iniziativa del Presidente; su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo; su richiesta di un numero di associati che rappresenti un terzo (1/3) dei soci aventi diritto a votare.

L'Assemblea ordinaria approva le relazioni annuali sull'attività dell'Associazione, i bilanci preventivi e consuntivi; nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo.

Per la modifica dello statuto e lo scioglimento della Associazione è necessaria la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata, entro quindici giorni dalla ricezione delle rispettive richieste, dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante affissione presso la sede dell'Associazione contenente l'ordine del giorno che dovrà avvenire almeno dieci giorni liberi prima del termine fissato per la prima convocazione.

Articolo 10 - Tutti i soci maggiori d'età hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare su qualsiasi deliberazione, comprese quelle relative alla approvazione ed alle modificazioni dello statuto e





dei regolamenti ed alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della sua quota o del suo contributo associativo.

I soci possono farsi rappresentare da altro socio, anche se membro del Consiglio Direttivo.

Articolo 11 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi, l'Assemblea procede alla nomina del Presidente.

Articolo 12 - Al Presidente dell'assemblea spetta constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento all'assemblea.

CAPO II

Il Consiglio Direttivo

Articolo 13 - Il Consiglio Direttivo è formato da sette (7) componenti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi.

Articolo 14 - Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.

Articolo 15 - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Articolo 16 - Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

Si riunisce comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, al bilancio preventivo ed alle quote di ammissione e annuali.

Articolo 17 - Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 18 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazione alcuna.

Esso procede pure alla nomina dei dipendenti ed impiegati, determinandone la retribuzione, e compila il regolamento per il funzionamento dell'associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti soci.

Articolo 19 - Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio; può ordinare, in casi di necessità ed urgenza, spese nell'ambito dei fondi e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sottoponendole alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima adunanza successiva; può delegare, per specifiche materie e per il compimento di atti determinati, uno o più componenti il Consiglio Direttivo.

Il Presidente, inoltre, è espressamente autorizzato a riscuotere e quietanzare somme.

Articolo 20 - Nel caso in cui vengano a mancare cinque amministratori, il Presidente o il consigliere più anziano, deve, entro due mesi, convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Articolo 21 - Il vice-presidente è nominato dal Consiglio Direttivo fra i soci componenti il Consiglio; sostituisce il presidente, con tutti i poteri ad esso spettanti, in caso di assenza od impedimento; svolge le materie e gli argomenti ricevuti per delega del presidente.

Articolo 22 - Il segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, coadiuva il presidente nell'esecuzione dei deliberati delle Assemblee e del Consiglio medesimo, coordina l'attività dell'Associazione e ne sovrintende gli uffici; provvede, d'intesa col presidente, alla gestione organizzativa, amministrativa e finanziaria dell'Associazione, predisponendone lo schema di bilancio da sottoporre all'esame ed all'approvazione degli organi competenti; promuove e predispone gli schemi e le proposte dei provvedimenti da sottoporre all'approvazione ed alla ratifica degli organi competenti; d'intesa col presidente cura le iniziative, le relazioni e contatti, fissa le intese preliminari che si appalesano utili al perseguimento degli scopi sociali, e per l'efficace ed armonica attuazione degli indirizzi tracciati dagli organi deliberanti; controfirma gli atti del presidente che comportino impegni di spesa.

TITOLO IV

Patrimonio - Bilanci

Articolo 23 - Il patrimonio degli enti del terzo settore comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 24 - Il patrimonio dell'associazione è costituito:



- a) da beni mobili ed immobili che dovessero divenire di proprietà dell'Associazione;
- b) dalle donazioni, lasciati, acquisti e contributi;
- c) dalle contribuzioni straordinarie che allo stesso fine fossero conferite da soci o da terzi.

Le entrate per il funzionamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali;
- dai proventi derivanti dallo svolgimento delle attività;
- dagli stanziamenti e contributi annuali dello stato, della Regione, della Amministrazione Provinciale di Messina, dei comuni di Lipari, Leni, Malfa, Santa Marina Salina, di Enti, Aziende ed Istituzioni Pubbliche o Private.

In sede di bilancio saranno indicati, anno per anno, le varie sovvenzioni, nonché i contributi di varia natura.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge ovvero siano effettuate a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Ed in particolare all'associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

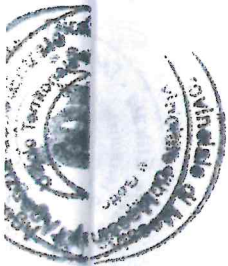
L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 25 - L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

L'Associazione tiene le scritture contabili previste dalla Normativa Applicabile.

I bilanci dell'associazione saranno pubblici ed essi debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.



Articolo 26 – Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalle norme di settore, l'Associazione tiene:

- a) Il libro degli Associati;
- b) Il registro dei volontari;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- e) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- f) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

TITOLO V

Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 27 – L'Organo di Controllo e di Revisione legale è disciplinato dalle norme di settore e dalle leggi vigenti in materia.

TITOLO VI

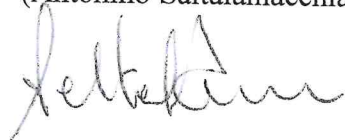
Scioglimento e Disposizioni finali

Articolo 28 - In ogni caso di estinzione o di scioglimento, da qualsiasi causa determinati, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 CTS, (RUNTS) e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Articolo 29 - Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le vigenti disposizioni di legge in materia di associazione del terzo settore.

Lipari, 25 marzo 2025

Il Presidente
(Antonino Saltalamacchia)



Il Segretario
(Antonio Paino)

